

**REGOLAMENTO PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI ALLE
FUNZIONI TECNICHE PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI, SERVIZI E/O
FORNITURE**

(D. Lgs. 36/2023 - art. 45, comma 1 e Allegato I.10 e ss.mm.ii.)

Articolo 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente disciplina contiene disposizioni in merito all'utilizzo delle risorse previste dall'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, di seguito "Codice", nonché modalità e criteri di ripartizione delle medesime risorse economiche.
2. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata a stimolare l'incremento delle professionalità interne all'amministrazione e, per conseguenza, il mancato ricorso a professionisti esterni.

Articolo 2

(Soggetti interessati)

1. La presente disciplina si applica al personale (ivi compresi i dirigenti) in servizio che concorre, per fini istituzionali, a migliorare l'efficienza e l'efficacia della Stazione Appaltante e dell'ente concedente con l'apporto della propria specifica capacità e competenza professionale rientrando nella sfera di interesse della Stazione Appaltante stessa.
2. La presente disciplina si applica anche ai dipendenti di altre Stazioni Appaltanti/Amministrazioni che assumono gli incarichi conferiti dalla Stazione Appaltante nei casi stabiliti dall'articolo 5.
3. In particolare, sono soggetti interessati all'applicazione della presente disciplina:
 - il Responsabile Unico del Progetto e gli altri soggetti incaricati delle funzioni/attività elencate al successivo art. 3, connesse alla realizzazione di lavori pubblici e all'acquisizione di servizi e/o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione, ivi inclusi gli appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - i collaboratori dei soggetti di cui al precedente punto, di volta in volta individuati nell'atto formale con cui vengono assegnate le prestazioni professionali necessarie. Per collaboratori s'intendono coloro che, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di supporto e/o svolgono materialmente, l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.
4. Ai sensi dell'articolo 45, comma 4, del Codice, l'incentivo di cui alla presente disciplina è corrisposto anche al personale con qualifica dirigenziale in deroga al regime di onnicomprensività.

Articolo 3

(Funzioni e attività oggetto degli incentivi)

1. Per funzioni/attività tecniche, oggetto degli incentivi, si intendono quelle individuate nell'allegato I.10 del Codice, "Attività tecniche a carico degli incaricati previsti per le singole procedure", cui fa rinvio l'articolo 45, comma 2, del Codice.



Articolo 4

(Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta)

1. I dipendenti chiamati ad espletare il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro sono nominati dal Direttore Generale su proposta del Responsabile Unico del Progetto.
2. Nella scelta si deve comunque tenere conto:
 - a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
 - b) della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;
 - c) della opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi;
 - d) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano.
3. L'atto di individuazione di cui al comma 1 deve riportare espressamente le funzioni/attività affidate ai singoli dipendenti incaricati.

Articolo 5

(Incarichi svolti da dipendenti di Amministrazioni/Stazioni Appaltanti a favore di altre Stazioni Appaltanti)

1. Nel caso in cui non siano presenti le professionalità necessarie tra il personale in servizio, il soggetto di cui all'art. 4, co. 1, della presente disciplina può proporre dipendenti di altre Stazioni Appaltanti.
2. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui alla presente disciplina, svolte dal personale di altre Amministrazioni/Stazioni Appaltanti a favore della Stazione Appaltante nel rispetto del regolamento incentivante di quest'ultima, sono trasferiti dalla Stazione Appaltante beneficiaria della prestazione all'Amministrazione/Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, al fine del relativo pagamento.
3. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui alla presente disciplina, svolte a favore della Stazione Appaltante dal personale di altre Amministrazioni/Stazioni Appaltanti, ex art.45, co. 1, del Codice, trovano copertura negli stati di previsione della spesa o nei bilanci della Stazione Appaltante in favore della quale la prestazione è resa.

Articolo 6

(Compatibilità e limiti di impiego)

1. I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi e/o forniture pubbliche possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti.
2. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 45, comma 4, del Codice, l'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente medesimo. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, con esclusione di quello derivante dagli stessi compensi tecnici spettanti. L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui all'art. 45, comma 5, del Codice.



Articolo 7

(Formazione professionale e strumentazione)

1. Per i dipendenti di cui all'articolo 2, comma 1, della presente Disciplina, la Stazione Appaltante:
 - promuove, ai sensi dell'art. 15, comma 7, del Codice, l'aggiornamento nell'ambito del piano di formazione del personale, consistente nella partecipazione a corsi di specializzazione, nell'approvvigionamento di testi e pubblicazioni anche attraverso l'abbonamento a riviste specialistiche, ecc.;
 - garantisce la dotazione di adeguati spazi operativi e relativi arredi, di adeguate e nuove strumentazioni professionali, di mezzi operativi informatici e di tutti i necessari ed attinenti beni di consumo.
2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, i dirigenti coinvolti comunicano annualmente alle strutture competenti le esigenze formative dei dipendenti, nonché il fabbisogno di strumentazioni, mezzi e beni necessari allo svolgimento delle attività da affidare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 del Codice.

Articolo 8

(Oneri relativi alle funzioni tecniche)

1. Gli oneri relativi alle funzioni tecniche di cui alla presente disciplina sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e/o forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti.
2. Ai fini della corresponsione degli incentivi economici correlati all'affidamento delle prestazioni di cui alla presente disciplina, negli stanziamenti di cui al comma 1 è prevista una somma pari al 2% dell'importo dei lavori, dei servizi e/o delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento.
3. Ai sensi dell'articolo 45, commi 3 e 5 del Codice, gli oneri relativi alle attività tecniche sono ripartiti secondo quanto segue:
 - a) per un ammontare pari all'80%, da ripartire secondo i criteri di cui al successivo articolo 9, tra i soggetti di cui all'articolo 2;
 - b) per un ammontare pari al 20%:
 - all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa, nonché l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
 - per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
 - per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
4. Gli incentivi economici sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione.
5. Nell'ipotesi in cui l'intervento da realizzare si qualifica come fornitura con posa in opera, caratterizzato da completamento/assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai lavori.
6. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice contribuiscono a



determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita; lo stesso, pertanto, è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice, con somme reperite nel quadro economico del progetto.

Articolo 9

(Criteri di ripartizione dell'incentivo)

1. Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e/o forniture pubbliche, sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:
 - competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
 - tipologia di incarichi svolti dai tecnici in relazione alle mansioni della categoria in cui sono rispettivamente inquadrati;
 - complessità delle opere/servizi/forniture, derivante anche, ad esempio, dalla necessità di integrare diverse parti di progettazione specialistica.
2. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è disciplinata dalle Tabelle 1 e 2 allegate alla presente.

Articolo 10

(Erogazione delle somme)

1. L'incentivo di cui alla presente Disciplina è corrisposto a seguito di apposita autorizzazione disposta dal Direttore Generale su certificazione del RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal destinatario dell'incentivo.

Articolo 11

(Coefficienti di riduzione)

1. La parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dal proprio personale, perché affidate a personale esterno all'amministrazione medesima oppure perché prive dell'attestazione del RUP, incrementano la quota delle risorse di cui all'articolo 8, comma 3, lett. b) della presente Disciplina.

Articolo 12

(liquidazione dell'incentivo)

1. Ai fini della liquidazione dell'incentivo da ripartire fra i vari soggetti, il Responsabile Unico del Progetto predispone la relativa certificazione di pagamento che viene inviata al Direttore Generale per l'autorizzazione di competenza e l'invio alla Ragioneria che effettua la liquidazione in favore degli aventi diritto.

Articolo 13

(Applicazione)

1. La presente disciplina si applica a tutti i lavori, servizi e/o forniture per i quali non sia ancora intervenuto il Collaudo/Certificato di Regolare Esecuzione e/o la procedura amministrativa non sia stata compiutamente conclusa, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie.



TABELLA 1

Ripartizione delle risorse relative agli incentivi alle funzioni tecniche per la realizzazione di lavori
(D. Lgs. 36/2023 - art. 45, comma 1 e Allegato I.10)

ATTIVITA'	%
Responsabile della programmazione della spesa (tutti coloro che predispongono e firmano il Piano Triennale)	5
Responsabile unico del progetto	25
Addetti alla gestione tecnico/amministrativa dell'intervento a supporto del Responsabile unico del progetto/Responsabile di fase	10
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali e/o del documento di indirizzo della progettazione (DOCFAP/DIP)	4
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	5
Redazione del progetto esecutivo	6
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	3
Verifica del progetto	3
Validazione del progetto	3
Direzione dei lavori	15
Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere) e collaboratori amministrativi all'attività del D.L.	8
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	10
Collaudo tecnico-amministrativo/regolare esecuzione	2
Collaudo statico (eventuale)	1
Totale	100



TABELLA 2**Ripartizione delle risorse relative agli incentivi alle funzioni tecniche per l'acquisizione di servizi e forniture***(D. Lgs. 36/2023 - art. 45, comma 1 e Allegato I.10)*

ATTIVITA'	%
Responsabile della programmazione della spesa (tutti coloro che predispongono e firmano il Piano Triennale)	5
Responsabile unico del progetto	25
Addetti alla gestione tecnico/amministrativa a supporto del Responsabile unico del progetto/Responsabile di fase	10
Predisposizione documenti inerenti alla progettazione del servizio/fornitura (relazione tecnica/illustrativa, calcolo della spesa per l'acquisizione del bene o del servizio con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti al ribasso, indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui all'art.26, co. 3, D.Lgs. 81/2008, quadro economico, capitolato speciale descrittivo e prestazionale/tecnico, indicazione del CCNL da applicare e quantificazione del costo della manodopera, indicazione criteri di qualificazione degli operatori economici e criteri di valutazione, schema di contratto e ad altri documenti connessi alla progettazione per la specifica acquisizione del servizio e/o della fornitura)	13
Attività di affidamento del servizio e/o della fornitura (predisposizione dei documenti di gara - bando, disciplinare, modulistica - etc. - ed espletamento della stessa)	13
Direzione dell'esecuzione	15
Collaborazione tecnica ed amministrativa all'attività di direzione dell'esecuzione	6
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	3
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	7
Verifica della conformità/Certificazione regolare esecuzione	3
Totale	100

